COOP LOMBARDIA SOC. COOP.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 6, comma 3,

del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

EMISSIONE E MODIFICHE			
rev.	*data*	*Descrizione*	*Approvato*
0	26 gennaio 2007	Prima Emissione	CdA
1	dicembre 2009	Aggiornamento	CdA
2	27 gennaio 2017	Aggiornamento	CdA
3	20 novembre 2020	Aggiornamento	CdA
4	25 luglio 2024	Aggiornamento	CdA

Il Modello di Organizzazione e Gestione Controllo, compresi i relativi Allegati, è un documento riservato e di proprietà di Coop Lombardia. In quanto tale non potrà essere divulgato a terzi, interamente o in parte, senza espressa autorizzazione da parte della Presidenza della Cooperativa.

INDICE

DEFINIZIONI **6**
PREMESSA GIURIDICA **8**
Il Decreto 8
I presupposti della responsabilità 9
I reati 10
Le sanzioni 12
Motivi di esenzione dalla responsabilità delle persone giuridiche 13
ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI COOP LOMBARDIA **16**
Obiettivi perseguiti da Coop Lombardia con l'adozione del Modello 16
Destinatari del Modello 17
Funzione del Modello 17
Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo 18
Modifiche e integrazioni del Modello 19
COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO **20**
MAPPATURA DEI PROCESSI - ATTIVITÀ SENSIBILI **21**
L'ORGANIZZAZIONE, LE DELEGHE ED I POTERI **24**
Difesa dell'ente e nomina del difensore **Errore. Il segnalibro non è definito.**
ORGANISMO DI VIGILANZA **27**
1. Scopo ed ambito di applicazione 27
2. Caratteristiche dell'OdV **Errore. Il segnalibro non è definito.**
3. Modalità di nomina dei componenti dell'ODV **Errore. Il segnalibro non è definito.**
4. Cessazione dall'incarico **Errore. Il segnalibro non è definito.**
5. Durata in carica 28
6. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza **Errore. Il segnalibro non è definito.**
7. Cause d'ineleggibilità e incompatibilità - Durata **Errore. Il segnalibro non è definito.**
8. Compiti dell'Organismo di Vigilanza **Errore. Il segnalibro non è definito.**
9. Funzioni e poteri **Errore. Il segnalibro non è definito.**
10. Autonomia di Spesa **Errore. Il segnalibro non è definito.**
11. Collaboratori Interni ed Esterni **Errore. Il segnalibro non è definito.**
12. Flussi informativi dell'OdV agli organi societari **Errore. Il segnalibro non è definito.**
13. Flussi informativi all'OdV 33
13. Segnalazioni di Violazioni 34
14. Raccolta e conservazione delle informazioni 35
COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO **36**
SISTEMA DISCIPLINARE **38**

* * * *

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE A	REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CORRUZIONE TRA PRIVATI, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
PARTE SPECIALE B	REATI SOCIETARI E ABUSI DI MERCATO
PARTE SPECIALE C	REATI IN TEMA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI
PARTE SPECIALE D	REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
PARTE SPECIALE E	REATI INFORMATICI E VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
PARTE SPECIALE F	REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSAZIONALI
PARTE SPECIALE G	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE
PARTE SPECIALE H	REATI AMBIENTALI
PARTE SPECIALE I	REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
PARTE SPECIALE L	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
PARTE SPECIALE M	REATI TRIBUTARI
PARTE SPECIALE N	DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE, RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

PROTOCOLLI

PT 01	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PT 02	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE
PT 03	SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
PT 04	OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI E LIBERALITÀ
PT 05	REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO
PT 06	GESTIONE DELLA FINANZA DISPOSITIVA

PT 07 GESTIONE DELLA FINANZA AGEVOLATA
PT 08 PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E ORDINARI
PT 09 GESTIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E IVA
PT 10 GESTIONE IMMOBILIARE
PT 11 FRANCHISING
PT 12 SICUREZZA ALIMENTARE

* * * *

ALLEGATI

ALLEGATO 01 CODICE ETICO
ALLEGATO 02 DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
ALLEGATO 03 CATALOGO DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI
ALLEGATO 04 ELENCO FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

DEFINIZIONI

Cooperativa – Coop Lombardia
Coop Lombardia Società Cooperativa

Decreto
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* a norma della legge 29 settembre 2000, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni.

Destinatari
Soggetti a cui è rivolto il Modello, più precisamente Amministratori, Dipendenti, Collaboratori e Consulenti, nei limiti di quanto indicato dall'art. 5 del Decreto.

Figure Apicali
Soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Cooperativa o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Cooperativa.

Figure Sottoposte
Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Gruppo
Le società controllate direttamente o indirettamente dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Modello
Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
Complesso di principi di comportamento e di protocolli al fine di prevenire i reati così come previsto dagli art. 6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti organizzativi e di controllo vigenti nella Cooperativa.

Il Modello prevede l'individuazione di un Organismo di Vigilanza e la definizione di un Sistema Disciplinare.

OdV - Organismo di Vigilanza

L'organismo previsto dall'art. 6, comma 1, b) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

P.A.

La Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Partner

Controparti contrattuali di Coop Lombardia sia persone fisiche che giuridiche, con cui la Cooperativa addivenga a una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisti e cessioni di beni e servizi, consorzi, ecc..), ove destinati a collaborare con la stessa nell'ambito dei "Processi - Attività sensibili".

Processi – Attività Sensibili

Processi e Attività di Coop Lombardia nel cui ambito ricorre il rischio potenziale di una condotta illecita riconducibile ad uno dei reati previsti dal Decreto.

Segnalazione

Comunicazione avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di Violazioni.

Violazione

Tutti i comportamenti, gli atti e le omissioni consistenti in condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o nelle inosservanze del Modello.

PREMESSA GIURIDICA

Il Decreto

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* ha introdotto una rilevante novità nel nostro ordinamento, adeguando la legislazione italiana a convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia. In particolare, ci si riferisce alla:

- *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della *Comunità Europea* che degli Stati membri;
- *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

In precedenza, in ossequio al principio secondo il quale non è possibile che un ente sia soggetto attivo di reati e soggetto passivo di pene, la commissione di reati da parte di soggetti incardinati nella struttura della società – anche se suoi legali rappresentanti - aveva conseguenze solo nei confronti della persona che li aveva commessi.

A seguito del Decreto 231, invece, *anche la società può essere assoggettata a sanzioni* nel caso in cui persone incardinate nella sua struttura si rendano responsabili della commissione di alcuni particolari reati e la società stessa tragga beneficio dalla commissione degli stessi.

Questa forma di responsabilità – che si accompagna a quella delle persone fisiche che hanno realizzato materialmente l'illecito penalmente rilevante – ha consentito al nostro sistema di uscire da una concezione dell'illecito penale costruito strettamente sulla persona fisica.

Con questo ampliamento della responsabilità il legislatore ha inteso coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali non solo i soggetti che per conto degli enti commettevano fatti illeciti, ma anche gli enti stessi, con sanzioni che incidono sul loro patrimonio e sulla stessa loro capacità economica; colpendo così, indirettamente, gli interessi economici dei soci degli enti che, in definitiva, fino all'entrata in vigore della legge in esame, potevano avvantaggiarsi dei frutti delle condotte illegali senza patire le conseguenze sostanziali dalla realizzazione di reati.

La Relazione illustrativa al Decreto ha stigmatizzato che si tratta di un *"tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia"*.

Si è così introdotto nel nostro ordinamento un sistema punitivo degli illeciti di impresa che va ad aggiungersi e ad integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti nei confronti delle persone fisiche: il giudice penale competente a giudicare la persona fisica autore del reato è altresì chiamato a valutare, nello stesso procedimento, la responsabilità amministrativa dell'ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo la disciplina e secondo le tempistiche tipiche del processo penale.

I presupposti della responsabilità

La responsabilità amministrativa dell'Ente conseguente a reati è subordinata, a norma dell'art.5, alla ricorrenza contemporanea di due requisiti:

1) *un requisito oggettivo* e cioè il fatto che il reato sia stato commesso nell'interesse o comunque a vantaggio dell'Ente. In particolare:
 - l'*interesse* sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato raggiunto;
 - il *vantaggio* sussiste quando l'Ente ha tratto dal reato un risultato positivo, non necessariamente di natura economica.
2) *requisito soggettivo* e cioè il fatto che sia stato commesso da un soggetto legato all'Ente da un rapporto qualificato:
 - da "Figure Apicali", ovvero persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - da "Figure Sottoposte", ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti componenti le Figure Apicali di cui sopra.

Sono previsti due differenti regimi di attribuzione della responsabilità dell'Ente, a seconda che il reato sia commesso da un soggetto "apicale" o "sottoposto".

Nel caso di reato commesso da un "apicale", il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'Ente sia già di per sé soddisfatto dal momento che si presume che il soggetto "apicale" esprima e rappresenti la politica dell'ente. Nel caso di specie sarà quindi la società a dover dimostrare la propria estraneità. Al contrario nel caso di reato che sia imputato ad un "sottoposto" la società dovrà "solo" dimostrare che non vi sia stata "inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza".

In ogni caso, la responsabilità dell'ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autore del reato.

I reati

La responsabilità dell'ente è circoscritta dalla legge ad una serie determinata di reati. Si tratta di un novero ristretto ma significativo di ipotesi di reato, che è stato progressivamente ampliato attraverso successivi interventi legislativi.

I) Art. 24 - *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"* (modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023)

II) Art. 24 bis – *"Delitti informatici e trattamento illecito di dati"* (introdotto con L. 18 marzo 2008, n. 48 e modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019)

III) Art. 24 ter – *"Delitti di criminalità organizzata* (introdotto dal comma 29 dell'art. 2, Legge 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015)

IV) Art. 25 - *"Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio"* (modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020)

V) Art. 25 bis – *"Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"* (introdotto con D.L. n. 350 del 25 settembre, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001 e modificato dalla L. n. 99/2009 e dal D.Lgs. 125/2016)

VI) Art. 25 bis.1 - *"Delitti contro l'industria e il commercio"* (introdotto dall'art. 15, Legge 23 luglio 2009 n. 99)

VII) Art. 25 ter – *"Reati Societari"* (introdotto con D.lgs. n.61 del 11 aprile 2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023)

VIII) Art. 25 quater - *"Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e leggi speciali"* (introdotto con la legge n. 7 del 14 gennaio 2003)

IX) Art. 25 quater.1 – "*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"* (introdotto da art.8 L.9 gennaio 2006, n. 7)

X) Art. 25 quinquies – *"Delitti contro la personalità individuale"* (introdotto con L. n. 228 del 11 agosto 2003 e modificato dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38)

XI) Art. 25 sexies - *"Reati di abuso di mercato"* (introdotto con L. n. 62 del 18 aprile 2005, art. 9 comma 3 – Legge Comunitaria 2004)

XII) Art. 25 septies – *"Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"* (introdotto con L. 3 agosto 2007, n. 123 e modificato dalla L. n. 3/2018)

XIII) Art. 25 octies – *"Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"* (introdotto dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021)

XIV) Art. 25 octies.1 – "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori" (introdotto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023)

XV) Art. 25 novies – *"Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"* (introdotto dalla lettera c) del comma 7, Legge 99/2009 e modificato dalla L. n. 93/2023)

XVI) Art. 25 decies – *"Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"* (introdotto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116)

XVII) Art. 25-undecies – *"Reati ambientali"* (introdotto dal D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023)

XVIII) Art. 25-duodecies – *"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"* (introdotto dal D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023)

XIX) Art. 25 terdecies – *"Razzismo e Xenofobia"* (introdotto dall'art. 5 della Legge Europea 2017 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018)

XX) Art. 25 quaterdecies – *"Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati"* (introdotto con L. 3 maggio 2019, n. 39)

XXI) Art. 25 quinquiesdecies – *"Reati tributari"* (introdotto dal D.L. 25 dicembre 2019 n. 124 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020)

XXII) Art. 25 sexiesdecies – "*Contrabbando*" (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)

XXIII) Art. 25 septiesdecies – "*Delitti contro il patrimonio culturale*" (introdotto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024)

XXIV) Art. 25 duodevicies – "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*" (introdotto dalla L. n. 22/2022)

XXV) La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione alla legge 16 marzo 2006 n. 146 (*"Ratifica della convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata"*) che ha ampliato l'ambito di operatività del Decreto ad una serie nuova e nutrita di reati (*Reati Transnazionali*)

Inoltre, la legge 14 gennaio 2013 n. 9 "*Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*" all'Art. 12 prevede la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati di frode alimentare commessi a loro vantaggio o interesse da soggetti sottoposti o apicali per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

Laddove in futuro il Legislatore possa prevedere altre fattispecie criminose, si renderà necessario procedere ad una integrazione del Modello.

Le sanzioni

Alla affermazione della responsabilità, il Decreto prevede, all'art. 9:

- *sanzioni di natura patrimoniale*,
- *sanzioni di natura interdittiva*,
- la confisca del prezzo o del profitto del reato,
- la pubblicazione della sentenza.

Sono previste *sanzioni di natura patrimoniale*, sotto la specie di ammende anche di rilevante entità (strutturate in modo analogo al sistema sanzionatorio comunitario previsto dall'art. 15 del Regolamento CE n. 17 del 1962 per le ammende applicabili dalla Commissione europea alle imprese che violano gli artt. 85 e 86 del Trattato CE sulla concorrenza), ovvero ammende conteggiate in unità di conto o quote, ricomprese tra un minimo di 100 ed un massimo di 1000 e commisurate tenendo conto della gravità dell'infrazione, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della singola quota, a sua volta, viene fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Il valore della singola quota va da un importo minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549.

Sono previste *sanzioni di natura interdittiva*, tra le quali:

- la interdizione dall'esercizio dell'attività;

- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'esclusione da finanziamenti, sussidi, agevolazioni o contributi o la revoca di quelli già concessi (art.9 del decreto 231);
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per l'applicazione delle pene interdittive, che si aggiungono a quelle pecuniarie, possono essere applicate cumulativamente tra loro e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) che l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, sempre che il verificarsi della fattispecie criminosa sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) che vi sia reiterazione degli illeciti amministrativi.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente ed il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei medesimi criteri usati per determinare le pene pecuniarie.

L'art. 15 prevede che qualora si debba applicare una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente e questa possa pregiudicare l'espletamento di un pubblico servizio o avere gravi ripercussioni sui livelli occupazionali, si possa sostituire questa sanzione con la nomina di un commissario giudiziale che, per evitare le conseguenze dannose sopra richiamate, verrà chiamato a gestire l'ente per il periodo che avrebbe dovuto avere la interruzione dell'attività.

Motivi di esenzione dalla responsabilità delle persone giuridiche

Il Decreto prevede specifiche forme di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente.

Innanzitutto, l'Ente è esente se riesce a dimostrare che chi ha commesso il reato presupposto ha agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, comma 2 del Decreto).

In particolare, per i reati commessi da *soggetti in posizione apicale*, l'art. 6 prevede l'esenzione per l'Ente che dimostri in sede giudiziaria che:

a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *modello di organizzazione e di gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
d) non via sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il **Modello** di cui alla sopraccitata lettera *a)* deve rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per quanto riguarda i *soggetti sottoposti all'altrui direzione*, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un *modello di organizzazione, gestione e controllo* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

È quindi consentito all'impresa dotarsi di strumenti formali e sostanziali che possano evitare alla società di esporsi al rischio che dalla commissione di reati possano seguire conseguenze anche molto serie, o addirittura impedienti, per la prosecuzione delle proprie attività. Tale strumento principe è il Modello che deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge.

La mera adozione formale del Modello non è di per sé sufficiente a garantire l'esonero dalle responsabilità poiché il Decreto richiede che venga "efficacemente attuato" e all'art. 7, comma 4, specifica che l'efficace attuazione del Modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando intervengano novità normative o quando emergano significative inosservanze delle prescrizioni o mutamenti nell'organizzazione e nelle attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

È opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.

Pertanto, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento, di fatto l'adozione del modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente. In diversa maniera il giudice dovrà solo verificare l'esistenza dei requisiti dei quali abbiamo già parlato.

L'ente deve poi dotarsi di un organismo di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI COOP LOMBARDIA

Obiettivi perseguiti da Coop Lombardia con l'adozione del Modello

Coop Lombardia, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle società controllate, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali integrare i propri strumenti organizzativi procedendo all'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondante della propria natura cooperativa, oltre che costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in nome e per conto di Coop Lombardia, affinché seguano, nell'espletamento della propria attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

La cultura della legalità, unitamente a quella della trasparenza e alla vocazione alla partecipazione sociale nelle attività caratteristiche e nell'amministrazione dell'Cooperativa, costituiscono da sempre i postulati stessi dell'esistenza e dell'azione sociale e imprenditoriale della cooperativa. Il Modello si inserisce pertanto come ulteriore elemento del sistema di *governance aziendale*.

Il suddetto Modello, in linea con quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del Decreto, è stato sviluppato da Coop Lombardia coerentemente con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da ANCC/COOP (*Associazione Nazionale Cooperative Consumo*) e da Confindustria, recependone la metodologia e le indicazioni progettuali e adattandole alla concreta realtà aziendale.

Il processo di adozione del Modello è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 Gennaio 2005. Con riferimento a quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione nel varare il processo di adozione del suddetto Modello, ha individuato il proprio Organismo di Vigilanza affidandogli l'incarico e il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di promuoverne l'aggiornamento.

Le disposizioni conclusive contenute nel presente Modello sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione, nell'ultima revisione, con delibera del 25 luglio 2024.

Destinatari del Modello

Il Modello è destinato a tutti coloro che operano per e con Coop Lombardia.

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro (nei limiti di quanto indicato dall'art. 5 del Decreto) che svolgono anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Cooperativa, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa. In particolare, si applicano ai soggetti preposti alle fasi dei Processi - Attività Sensibili, siano essi Organi Sociali, Dipendenti, Collaboratori e Consulenti.

La Cooperativa comunica e diffonde il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne la conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti destinatari del Modello sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Cooperativa, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza.

La Cooperativa condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle disposizioni del proprio Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse delle Cooperativa ovvero con l'intenzione di procurare ad essa un vantaggio.

Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle c.d. "*attività sensibili*", (cioè di quelle attività in cui esiste la possibilità di commissione di un reato presupposto) e la loro conseguente procedurizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- diffondere in tutti coloro che operano in nome e per conto di Coop Lombardia nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Cooperativa;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Coop Lombardia in quanto (anche nel caso in cui la Cooperativa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Cooperativa intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;

- consentire alla Cooperativa, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i Destinatari delle regole comportamentali e dei protocolli e delle procedure istituite;
- la mappatura dei Processi - Attività Sensibili" della Cooperativa, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati previsti dal Decreto;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- l'istituzione di un sistema sanzionatorio per i comportamenti che costituiscano inosservanza e/o Violazione accertata del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo

Coop Lombardia, come Capogruppo, stimola e favorisce la predisposizione e l'adozione di un Modello anche da parte delle altre società del Gruppo (intendendosi come tale Coop Lombardia e le società da essa controllate ai sensi dell'art. 2359 primo e secondo comma del Codice Civile) in relazione alle attività a rischio da esse svolte e in sintonia con quanto definito nel presente Modello.

È rimessa alla responsabilità delle singole società del Gruppo l'adozione e l'applicazione del Modello in relazione alle attività svolte in concreto dalle stesse.

Nel definire il proprio Modello, gli amministratori delle singole società del Gruppo dovranno anche individuare la scelta più coerente con la loro realtà organizzativa dell'Organismo di Vigilanza incaricato di svolgere, nell'ambito delle società di appartenenza, i compiti di controllo sullo svolgimento delle suddette attività e sull'applicazione del Modello medesimo.

Si ricorda che l'art. 6 comma 4 del Decreto consente che i compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello negli enti di piccola dimensione, possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
L'Organismo di Vigilanza di Coop Lombardia ha il compito di coordinarsi con gli eventuali OdV delle società del Gruppo e ha la possibilità di acquisire documentazione e informazioni e svolgere specifiche azioni di controllo e verifiche mirate sulle attività a rischio delle singole società del Gruppo.

Modifiche e integrazioni del Modello

Posto che il Decreto rimanda alla responsabilità dell'organo dirigente (art. 6 comma 1 lett. a del Decreto) il compito di adottare ed efficacemente attuare il Modello, anche le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Coop Lombardia.
Ogni altra modifica o integrazione di carattere specifico che non modifichi la sostanza del Modello ma ne integri o migliori l'efficienza sarà di competenza dell'Organismo di Vigilanza (confronta quanto indicato nel capitolo "Organismo di Vigilanza") che troveranno spazio nelle comunicazioni continuative con il Presidente o nelle relazioni periodiche rivolte al Consiglio di Amministrazione.
Ogni modifica ed integrazione al Modello sarà comunicata dall'Organismo di Vigilanza alle diverse società del Gruppo che, se incidenti nelle specifiche aree di attività a rischio, provvederanno a recepirle.

COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Le componenti chiave del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Coop Lombardia, sviluppato in linea con i requisiti del D.Lgs. 231/2001 e finalizzato a prevenire la commissione dei reati definiti nel citato Decreto, possono essere così sintetizzate:

- il Sistema di Organizzazione della Cooperativa;
- il Codice Etico;
- la Mappatura dei Processi - Attività Sensibili;
- l'insieme delle procedure organizzative e dei protocolli, gestionali e di controllo adottati dalla Cooperativa, richiamate dal Modello e dalle sue componenti ovvero aventi specifico impatto nelle aree considerate sensibili;
- l'Organismo di Vigilanza;
- il Sistema Disciplinare;
- il Sistema di Formazione e Comunicazione.

MAPPATURA DEI PROCESSI - ATTIVITÀ SENSIBILI

Secondo quanto previsto dal Decreto la creazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto stesso, impone un'analisi specifica delle aree aziendali in cui si potrebbe allocare il rischio reato e specificamente, in relazione a queste, la predisposizione di procedimenti interni idonei a garantire che la commissione di eventuali reati possa essere effettuata solamente aggirando fraudolentemente i protocolli e le procedure.
L'idoneità del Modello ad esonerare dalla sanzione l'ente, dipende dalla sua capacità di cogliere la specificità aziendale e di predisporre misure adeguate allo scopo voluto.

L'individuazione delle aree ed attività potenzialmente esposte ai rischi reato previsti dal Decreto (c.d. *"mappatura delle attività sensibili"*) è avvenuta attraverso l'analisi dei processi, delle attività e del sistema organizzativo della Cooperativa, realizzata attraverso l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività e del sistema organizzativo di Coop Lombardia. Tali informazioni hanno riguardato, tra l'altro, il settore economico in cui la Cooperativa opera, la tipologia delle relazioni e delle attività intrattenute con pubbliche amministrazioni e soggetti incaricati di pubblico servizio.
La raccolta di informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'effettuazione di interviste ai dipendenti e dirigenti di Coop Lombardia, per le attività rilevanti ai fini dell'analisi dei rischi.
L'analisi documentale e le interviste svolte sono state analizzate al fine di individuare le attività che potenzialmente ed astrattamente potrebbero condurre alla realizzazione di condotte illecite ai sensi del presente Decreto.
Grazie all'analisi delle attività aziendali potenzialmente a rischio si è provveduto a definire una mappa delle *"attività sensibili"* potenzialmente esposte ai reati previsti dal Decreto, ovvero potenzialmente propedeutiche alla commissione di uno dei reati previsti.
L'analisi dei Processi - *A*ttività Sensibili ha portato all'identificazione di alcune principali, distinte, categorie di reati di possibile commissione nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa.
Fra queste:

- Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Delitti di criminalità organizzata;

- Reati di falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumento o segni di riconoscimento; Delitti contro l'industria e il commercio;
- Reati societari;
- Delitti contro la personalità individuale;
- Reati di abusi di mercato;
- Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore;
- Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- Reati ambientali;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Reati Tributari;
- Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- Reati Transnazionali.

Sono state inoltre analizzate le attività potenzialmente di supporto alla commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

Il dettaglio di queste attività è contenuto nella *"Mappatura dei Processi - Attività Sensibili"* che rappresenta un elemento costitutivo del presente Modello e uno strumento avente caratteristiche di aggiornamento e dinamicità. In tal senso, a cura e sotto la responsabilità dell'OdV, vengono effettuate periodiche revisioni della *mappatura dei Processi - Attività Sensibili*, in funzione delle evoluzioni legislative e/o dei cambiamenti organizzativi e funzionali della Cooperativa.

Dall'analisi, inoltre, sono state escluse alcune categorie di reato che appaiono solo astrattamente ipotizzabili nella realtà di Coop Lombardia e la cui commissione è difficilmente configurabile nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa. In particolare:

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

- Reati di razzismo e xenofobia;
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Contrabbando.

Le principali "attività sensibili", individuate a seguito dell'analisi dei principali Processi – Attività a rischio sono elencate nelle corrispondenti Parti Speciali.

L'ORGANIZZAZIONE, LE DELEGHE ED I POTERI

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Scopo ed ambito di applicazione

È istituito presso Coop Lombardia un Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") come funzione dotata di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, in linea con quanto previsto dall'art. 6 del Decreto ed eventuali successive modifiche.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

13. Flussi informativi all'OdV

Ai fini dell'efficace vigilanza sull'attuazione del Modello, i Destinatari, in ragione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, sono tenuti alla trasmissione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza così come indicati nel Modello e riepilogati nell'Allegato 04 "Elenco dei Flussi Informativi all'Organismo di Vigilanza" (di seguito i "Flussi Informativi").

In particolare, devono essere tempestivamente comunicati o trasmessi all'OdV:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto che possano coinvolgere la Cooperativa, avviate anche nei confronti di ignoti;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- ogni presunta o accertata inosservanza dei principi contenuti nel Modello, del Codice Etico e di Comportamento, dei protocolli, delle procedure aziendali, e ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto;
- le relazioni dei procedimenti disciplinari attivati dalla Cooperativa in relazione alle inosservanze del Modello, del Codice Etico e di Comportamento, dei protocolli, delle procedure aziendali e delle sanzioni applicate all'esito del procedimento, con la specifica delle ragioni che ne hanno legittimato l'irrogazione, nonché eventuali decisioni di archiviazione di un procedimento disciplinare o di non applicazione delle sanzioni con le relative motivazioni;
- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti possibili carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Cooperativa.

In ogni caso all'OdV sono conferiti tutti i poteri ai sensi del Modello per richiedere in ogni momento qualsiasi informazione, dato, documento, notizia ai Destinatari. I Destinatari dovranno fornire senza indugio quanto richiesto all'OdV.

Resta altresì fermo il principio che ogni informazione o notizia che ai sensi del Modello Organizzativo possa considerarsi rilevante dovrà essere trasmessa senza indugio all'OdV.

I Flussi Informativi devono essere trasmessi utilizzando i seguenti canali:

I. con modalità informatica, all'indirizzo di posta elettronica organismo.vigilanza@lombardia.coop.it;

II. in forma cartacea, tramite posta interna al seguente indirizzo: COOP LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA, alla c.a. Coordinatore dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, Viale Famagosta 75 – 20142 Milano (MI).

13. Segnalazioni di Violazioni

I Destinatari che decidono di effettuare una Segnalazione di Violazione devono attenersi alle modalità esposte nella *"Politica e Procedura Gestione delle Segnalazioni ex Decreto Lgs. 231/2001 e Decreto Lgs. N. 24/2023 (C.D. Whistleblowing)".*

La Cooperativa prevede i seguenti canali di trasmissione (di seguito "Canali di Segnalazione"):

1. portale Whistleblowing (il "Portale")

2. servizio postale, tramite busta chiusa con indicazione di "Segnalazione Whistleblowing", indirizzata "all'attenzione del Coordinatore dell'Organismo di Vigilanza di Coop Lombardia, presso l'ufficio Internal Audit", viale Famagosta 75, 20142 Milano.

Il divieto di ritorsione è previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 24/2023, che si intende qui interamente richiamato.[1] Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

14. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, Flusso Informativo, Segnalazione, reportistica prevista nel Modello è conservata dall'OdV per il tempo necessario all'espletamento delle attività di valutazione in un archivio informatico e/o cartaceo. I dati personali devono essere cancellati, di norma, entro due mesi, dal completamento della verifica dei fatti esposti nella denuncia. Tale termine sarà esteso in caso di azione giudiziaria o disciplinare nei confronti del denunciato o del denunciante che avesse reso dichiarazioni false o diffamatorie. Le informazioni **non** contenenti dati personali saranno conservate per 10 anni dal completamento della verifica dei fatti esposti nella denuncia. I dati e le informazioni conservate nell'archivio sono messi a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

[1] L'Art. 17 co. 1 "*Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione*" si riferisce a:

a) i segnalanti/whistleblower (sì come definiti nella *Politica e Procedura Gestione delle Segnalazioni ex Decreto Lgs. 231/2001 e Decreto Lgs. N. 24/2023 (C.D. Whistleblowing))*;

b) i facilitatori (sì come definiti nel *Decreto Lgs. N. 24/2023)*;

c) le persone del medesimo contesto lavorativo (sì come definito nel *Decreto Lgs. N. 24/2023)* del segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

d) i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e attuale;

e) gli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

La Cooperativa, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso, sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione.

La comunicazione e la formazione sui contenuti e sui principi del Modello e sulla *Politica e Procedura Gestione delle Segnalazioni ex Decreto Lgs. 231/2001 e Decreto Lgs. N. 24/2023 (C.D. Whistleblowing)* sono garantite dalla Direzione del Personale che identifica la migliore modalità di fruizione.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'OdV, cui è assegnato, tra gli altri, il compito di collaborare con la Direzione del Personale con riferimento ad iniziative per la diffusione della conoscenza, della comprensione e della sensibilizzazione dei contenuti del Modello.

OMISSIS

Altri soggetti

Per quanto concerne collaboratori e consulenti esterni in genere, questi sono vincolati al rispetto del Modello, per le parti di volta in volta applicabili, anche mediante la previsione di apposite clausole contrattuali.

Coop Lombardia identifica la modalità più adeguata a rendere disponibile ai soggetti terzi gli strumenti costitutivi del proprio Modello in coerenza con i rapporti instaurati.

SISTEMA DISCIPLINARE

Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello, come previsto dall'art. 6 del Decreto, è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per le inosservanze relative alle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e/o alle Violazioni accertate, e, in generale, del Codice Etico e di Comportamento, dei protocolli e delle procedure interne (inclusa la "*Politica e Procedura Gestione delle Segnalazioni ex Decreto Lgs. 231/2001 e Decreto Lgs. N. 24/2023 (C.D. Whistleblowing)*") previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Cooperativa in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.
La sanzione disciplinare deve essere infatti caratterizzata da principi di tempestività e immediatezza.

Quanto alla tipologia delle sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, di legge o di contratto, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle inosservanze e/o Violazioni nonché delle sanzioni.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Misure nei confronti di collaboratori esterni, consulenti e fornitori

Nei contratti e negli accordi stipulati con società, consulenti, collaboratori esterni, Partner, etc., devono essere inserite nella contrattualistica apposite clausole, nelle quali si chieda a tali soggetti l'adesione formale al rispetto del Decreto ed eventualmente dei principi comportamentali esistenti nella Cooperativa, limitatamente all'oggetto dell'incarico, prevedendo, in caso di inosservanza e/o Violazione accertata, anche l'immediata risoluzione del rapporto.

L'Informativa Privacy "per la Segnalazione di Illeciti ex D.Lgs. n.231/2001 e D.Lgs. N. 24/2024" (c.d. Whistleblowing) è disponibile al seguente indirizzo:
INFORMATIVA PRIVACY – WHISTLEBLOWING